

**ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI PSICOLOGI DELLA PROVINCIA DI TRENTO**

AVVISO

In data 18 ottobre 2013 il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento,

- Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56;
- Visto l'art.1-septies del DL 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43;
- Visto il DPR 221/05;
- Preso atto che in osservanza del disposto dell'art. 2, comma 5, del DPR n. 221/05 alla data odierna risultano iscritti all'albo **n. 696** professionisti – di cui **n.10** sospesi – per un totale di **n. 686** elettori, pari a **n. 686** iscritti alla sezione **A** e **n.0** iscritti alla sezione **B**;
- Preso Atto che in base a quanto previsto dall'art.2, comma 1, e dalla tabella di cui all'allegato 1 del DPR 221/05 il numero dei consiglieri da eleggere è pari a **n.11** di cui **n. 11** iscritti alla sezione **A** e **n. 0** iscritti alla sezione **B**;

HA INDETTO

le elezioni per il rinnovo del Consiglio così come sopraesposto e come indicato dal DPR 221/05 con le seguenti modalità procedurali previste nel citato decreto.

Il presente avviso costituisce, ex art. 2, comma 5, del DPR 221/05, l'avviso di convocazione per l'esercizio dei diritti connessi all'elettorato attivo e passivo:

- 1. CONVOCAZIONE DEGLI ELETTORI: LUOGO, DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI** - La prima votazione ha inizio il giorno **venerdì 20 dicembre 2013** con l'apertura del seggio presso la sede dell'Ordine in Corso Buonarroti 39 a Trento, dalle ore **12.00 alle ore 20.00** e termina il giorno **sabato 21 dicembre 2013**, con l'apertura del seggio dalle ore **10.00 alle ore 18.00**.
Ove alle ore **18.00** del giorno **21 dicembre 2013** non abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto, la seconda votazione ha inizio il giorno **venerdì 10 gennaio 2014**, con l'apertura del seggio dalla ore **12.00** alle ore **20.00** e terminerà il giorno **sabato 11 gennaio 2014**, con l'apertura del seggio dalle ore **10.00** alle ore **18.00**.

I CONVOCAZIONE:	venerdì	20 dicembre 2013 dalle 12.00 alle 20.00
	sabato	21 dicembre 2013 dalle 10.00 alle 18.00

II CONVOCAZIONE:	venerdì	10 gennaio 2014 dalle 12.00 alle 20.00
	sabato	11 gennaio 2014 dalle 10.00 alle 18.00

- 2. NUMERO DEGLI ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGERE** – Alla data odierna risultano iscritti all'albo **n. 696** professionisti – di cui **n.10** sospesi – per un totale di **n. 686** elettori, pari a **n. 686** iscritti alla sezione **A** e **n.0** iscritti alla sezione **B**. In base a quanto previsto dall'art.2, c.1 del DPR 221/05 il numero dei consiglieri da eleggere è pari a **n.11** di cui **n. 11** iscritti alla sezione **A** e **n. 0** iscritti alla sezione **B**;
- 3. PROCEDURE ELETTORALI** – L'elettore può esprimere il proprio voto per un massimo di 7 (sette) candidati.
- 4. CANDIDATURE** – Per quanto sopra le candidature sono presentate al Consiglio dell'Ordine entro le **ore 12 del giorno sabato 30 novembre**.
La presentazione può avvenire personalmente o tramite invio per posta raccomandata o Posta Elettronica Certificata – PEC.
L'indirizzo postale dell'Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento è: Corso Buonarroti 39 – 38122 Trento. Gli orari di apertura della Segreteria sono i seguenti: martedì e giovedì ore 16.00-19.00, venerdì ore 10.00-12.00.
L'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ordine è: psicologi.trento@pec.aruba.it
La diffusione delle candidature sarà assicurata dal Consiglio dell'Ordine mediante tempestiva pubblicazione sul sito internet dell'Ordine (www.ordinepsicologi.tn.it) nonché presso il seggio per l'intera durata delle elezioni.
- 5. QUORUM PER LA VALIDITA' DELLE VOTAZIONI** – Per la validità delle votazioni è necessario:
- per la prima convocazione che abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto (229 iscritti)
 - per la seconda convocazione che abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto (114)

Trento, 18 ottobre 2013

Il Presidente

dottor Luigi Ranzato

Si riporta il testo delle disposizioni normative che regolano le procedure elettorali:

DPR 221/05, art.2, commi 4, 5, 6:

- 4.** *Il voto è esercitato con le modalità di cui agli articoli 20, commi 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12 e 13; 21, commi 2 e 3; 22, commi 1, 3 e 4; 23; 24 e 25 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.*
La prima votazione inizia il sessantesimo giorno ferial successivo a quello di indizione delle elezioni. L'eventuale seconda votazione inizia tra il sesto ed il ventesimo giorno successivo alla prima votazione. In caso di mancata indizione delle elezioni spetta al consiglio nazionale indirle. Il presidente del consiglio regionale o provinciale uscente, con il provvedimento di indizione delle elezioni, nomina tra gli elettori non candidati il presidente, il vice-presidente ed almeno due scrutatori del seggio elettorale. Gli elettori esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del consiglio dell'ordine o in altra sede prescelta dal presidente del consiglio dell'ordine con il provvedimento di indizione delle elezioni. Le candidature sono indicate al consiglio dell'ordine uscente fino a venti giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il consiglio dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione presso il seggio per l'intera durata delle elezioni. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla sezione B è eleggibile.
Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto alla sezione A è eleggibile. Non sono ammesse nuove candidature

nel tempo intercorrente tra la prima e l'eventuale seconda votazione. E' fatta comunque salva la facoltà dell'elettore di esprimere il proprio voto per un numero di candidati che non sia superiore ai tre quinti di quelli da eleggere. Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso.

5. Il consiglio dell'ordine uscente provvede a spedire l'avviso di convocazione a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria o per telefax o a mezzo posta elettronica certificata almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso è, altresì, pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del consiglio nazionale. L'avviso, che è comunicato al consiglio nazionale dell'ordine, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni dell'albo alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.
6. E' ammessa la votazione mediante lettera raccomandata. L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, chiusa in una busta sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge (1), nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, al presidente del seggio presso la sede del seggio medesimo. Il presidente del seggio conserva la scheda nella sede del seggio sotto la propria responsabilità. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum previsto per la prima votazione, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda votazione.

(1) Legge n. 53/90 – Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale:
Art. 14 - Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, **i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali, che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.**

Legge n. 56/1989:

- a. **art. 20, commi 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12 e 13;**
- b. **art. 21, commi 2 e 3;**
- c. **art. 22, commi 1, 3 e 4;**
- d. **artt. 24 e 25**

Articolo 20. Elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine.

1. L'elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del consiglio uscente, sentito il consiglio.
2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.
7. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.
8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone nell'urna.
9. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

11. La votazione si svolge pubblicamente almeno per otto ore al giorno, per non più di tre giorni consecutivi. Viene chiusa, in prima convocazione, qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto.
12. In caso contrario, sigillate le schede in busta, il presidente rinvia alla seconda convocazione. In tal caso la votazione è valida qualora abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto.
13. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'ordine, è costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

Articolo 21. Composizione del seggio elettorale.

2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento è sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'ordine.
3. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Articolo 22. Votazione.

1. Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte in un unico modello, predeterminato dal Consiglio nazionale con il timbro del consiglio dell'ordine regionale o provinciale degli psicologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.
3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
4. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine. Qualora venga a mancare la metà dei consiglieri si procede a nuove elezioni.

Articolo 24. Adunanza del consiglio regionale o provinciale dell'ordine - Cariche.

1. Il presidente del consiglio dell'ordine uscente o il commissario, entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti eletti del consiglio regionale o provinciale dell'ordine e li convoca per l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, si procede all'elezione del presidente, del vice presidente, di un segretario e di un tesoriere.
2. Di tale elezione si dà comunicazione al Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 25.